DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 22/2018

del 9 febbraio 2018

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2019/2058]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE ([1]).

(2) Il regolamento (UE) n. 910/2014 abroga la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), che è integrata nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3) L'allegato XI dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 5l (Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XI dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:

"**32014 R 0910**: Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a) all'articolo 14, paragrafo 1, dopo le parole "dell'articolo 218 TFUE", sono inserite le parole "o fra uno Stato EFTA e il paese terzo in questione o un'organizzazione internazionale";

b) le Parti contraenti si tengono reciprocamente informate in merito alla negoziazione e alla conclusione degli accordi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e, su richiesta, si procede a consultazioni in sede di Comitato misto SEE;

([1]) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73.
([2]) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

c) ogniqualvolta negozia un accordo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, l'Unione europea si adopera al fine di ottenere un pari trattamento per i servizi fiduciari qualificati prestati da prestatori di servizi fiduciari qualificati stabiliti negli Stati EFTA;

d) all'articolo 51, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i) al paragrafo 3, anziché "il 1 ° luglio 2017" leggasi "sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 22/2018 del 9 febbraio 2018";

ii) al paragrafo 4, anziché "dal 2 luglio 2017" leggasi "dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 22/2018 del 9 febbraio 2018"."

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) n. 910/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 10 febbraio 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2018

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.